

<b>TESTO IN VIGORE</b>	<b>TESTO PROPOSTO</b>
<p><b>Articolo 1 - Costituzione e Denominazione</b></p> <p>E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 460 del 1997, un'associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino (Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn) - A.M.I.C.I. ONLUS", (di seguito denominata "l'associazione"), retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.</p> <p><b>Articolo 5 - Scopo sociale</b></p> <p>L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.</p> <p>L'associazione è aconfessionale ed apartitica.</p> <p>Nell'ambito dell'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria l'associazione, anche attraverso lo svolgimento di attività ad esse direttamente connesse, si propone di:</p> <p>a) promuovere e favorire la conoscenza delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, allo scopo di agevolare la diagnosi corretta e la efficace cura e presa in carico delle persone che ne sono colpite, nonché l'aggiornamento sulle nuove acquisizioni scientifiche, diagnostiche e terapeutiche;</p> <p>b) sensibilizzare gli organismi istituzionali, politici, amministrativi e sanitari, gli organi di stampa e i mass media, locali e nazionali, al fine di migliorare l'assistenza ai malati e</p>	<p><b>Articolo 1 - Costituzione e Denominazione</b></p> <p>E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 460 del 1997, un'associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino (Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn) - A.M.I.C.I. ONLUS", (di seguito denominata "l'associazione"), retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.</p> <p><b>L'associazione utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo "ONLUS".</b></p> <p><b>Articolo 5 - Scopo sociale</b></p> <p>L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria <b>e della beneficenza.</b></p> <p>L'associazione è aconfessionale ed apartitica.</p> <p>Nell'ambito dell'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria <b>e della beneficenza</b> l'associazione, anche attraverso lo svolgimento di attività ad esse direttamente connesse, si propone di:</p> <p>a) promuovere e favorire la conoscenza delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino, allo scopo di agevolare la diagnosi corretta e la efficace cura e presa in carico delle persone che ne sono colpite, nonché l'aggiornamento sulle nuove acquisizioni scientifiche, diagnostiche e terapeutiche;</p> <p>b) sensibilizzare gli organismi istituzionali, politici, amministrativi e sanitari, gli organi di stampa e i mass media, locali e nazionali, al fine di migliorare l'assistenza ai malati e</p>

<p>alle loro famiglie;</p> <p>c) suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per migliorare la tutela, assicurare adeguati mezzi di assistenza ai malati e alle loro famiglie, in special modo laddove l'organizzazione sociosanitaria pubblica non offre qualità d'intervento e strutture adeguate;</p> <p>d) promuovere iniziative culturali e formative, anche relative al Programma nazionale di E.C.M., corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e ogni manifestazione che faciliti l'educazione dei malati, l'aggiornamento dei medici e degli operatori del sistema sanitario nazionale;</p> <p>e) agevolare politiche di sostegno tese alla riduzione dei costi sociali, diretti e indiretti, della cronicità ed al varo del Registro Nazionale dei malati di m.i.c.i.;</p> <p>f) favorire lo sviluppo delle proprie finalità anche mediante adesioni o collegamenti con fondazioni, Associazioni ed altri enti, pubblici e privati, nazionali ed esteri, che abbiano scopi affini;</p> <p>g) promuovere l'aiuto alla ricerca, anche attraverso la raccolta di fondi.</p> <p>L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'attività di aggiornamento dei medici e degli operatori del SSN potrà essere svolta come attività connessa, purchè nei confronti dei soggetti che operano direttamente nell'associazione per il</p>	<p>alle loro famiglie;</p> <p>c) suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per migliorare la tutela, assicurare adeguati mezzi di assistenza ai malati e alle loro famiglie, in special modo laddove l'organizzazione sociosanitaria pubblica non offre qualità d'intervento e strutture adeguate;</p> <p>d) promuovere iniziative culturali e formative, anche relative al Programma nazionale di E.C.M., corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e ogni manifestazione che faciliti l'educazione dei malati <b>e dei loro famigliari;</b> <del>l'aggiornamento dei medici e degli operatori del sistema sanitario nazionale;</del></p> <p>e) agevolare politiche di sostegno tese alla riduzione dei costi sociali, diretti e indiretti, della cronicità ed al varo del Registro Nazionale dei malati di m.i.c.i.;</p> <p>f) favorire lo sviluppo delle proprie finalità anche mediante <b>costituzione</b>, adesioni o collegamenti con fondazioni, Associazioni ed altri enti, pubblici e privati, nazionali ed esteri, che abbiano scopi affini;</p> <p>g) promuovere l'aiuto alla ricerca, anche attraverso la raccolta di fondi <b>e la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di fondazioni ed altri enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nel settore della ricerca scientifica per lo studio delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino.</b></p> <p>L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'attività di aggiornamento dei medici e degli operatori del SSN potrà essere svolta come attività connessa, purchè nei confronti dei soggetti che operano direttamente nell'associazione per il</p>
---	---

<p>perseguimento dei fini istituzionali. Al fine di svolgere le proprie attività, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essi svolta.</p>	<p>perseguimento dei fini istituzionali. Al fine di svolgere le proprie attività, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essi svolta.</p>
<p><b>Articolo 6 - Soci</b> Possono diventare Soci ordinari le persone fisiche che condividono le finalità istituzionali dell'associazione. Le sole Associazioni Socie alla data del 25 maggio 2010 mantengono la qualità di socio fino al 31 dicembre 2010. I soci si obbligano ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La qualità di socio si acquista con il pagamento della quota associativa annuale minima, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale può attribuire la qualifica di Socio onorario a medici e studiosi di chiara fama scientifica, ovvero a persone, fisiche o giuridiche, che abbiano contribuito a sostenere l'attività dell'associazione. I soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale.  L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualità di socio cessa per morte, recesso o esclusione. Il recesso è libero; la relativa dichiarazione deve essere comunicata per iscritto o per posta elettronica al Consiglio Nazionale ed ha effetto</p>	<p><b>Articolo 6 - Soci</b> Possono diventare Soci ordinari le persone fisiche che condividono le finalità istituzionali dell'associazione. Le sole Associazioni Socie alla data del 25 maggio 2010 mantengono la qualità di socio fino al 31 dicembre 2010. I soci si obbligano ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La qualità di socio si acquista con il pagamento della quota associativa annuale <del>minima</del>, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale può attribuire la qualifica di Socio onorario a medici e studiosi di chiara fama scientifica, ovvero a persone, fisiche o giuridiche, che abbiano contribuito a sostenere l'attività dell'associazione. I soci onorari <b>godono di tutti i diritti dei soci ordinari e</b> sono esentati dal versamento della quota sociale.  L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualità di socio cessa per morte, recesso o esclusione. Il recesso è libero; la relativa dichiarazione deve essere comunicata per iscritto o per posta elettronica al Consiglio Nazionale ed ha effetto</p>

<p>dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Nazionale ne ha avuto conoscenza. L'esclusione è votata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti nel caso in cui il socio tenga un comportamento in contrasto con il presente Statuto, i relativi regolamenti e le finalità dell'associazione o che ne danneggi gravemente l'immagine. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del verbale di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Garanti di cui al presente Statuto, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del verbale di esclusione; in tal caso l'efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio. Nessun diritto, anche patrimoniale, compete al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto. I Soci ordinali hanno uguali diritti. Possono prestare volontariamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'associazione per il raggiungimento degli scopi statutari; in tal caso l'opera volontaria è prestata a titolo gratuito. L'associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.</p>	<p>dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Nazionale ne ha avuto conoscenza. L'esclusione è votata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti nel caso in cui il socio tenga un comportamento in contrasto con il presente Statuto, i relativi regolamenti e le finalità dell'associazione o che ne danneggi gravemente l'immagine. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del verbale di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Garanti di cui al presente Statuto, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del verbale di esclusione; in tal caso l'efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio. Nessun diritto, anche patrimoniale, compete al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto. I Soci, <b>sia onorari che ordinari</b>, hanno uguali diritti. Possono prestare volontariamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'associazione per il raggiungimento degli scopi statutari; in tal caso l'opera volontaria è prestata a titolo gratuito. L'associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.</p>
<p><b>Articolo 9 - Assemblea</b> All'assemblea, ordinaria o straordinaria, hanno diritto di intervento i soci delegati espressi dalle assemblee separate.  L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120</p>	<p><b>Articolo 9 - Assemblea</b> All'assemblea, ordinaria o straordinaria, hanno diritto di intervento i soci delegati, <b>sia onorari che ordinari</b>, espressi dalle assemblee separate.  L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120</p>

<p>(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal vicepresidente o su richiesta di almeno un decimo dei soci o di un terzo dei componenti la conferenza dei presidenti di sezione regionale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso sarà anche pubblicato sul sito Internet e sul Notiziario dell'associazione almeno 30 (trenta) giorni prima quello fissato per l'adunanza.</p>	<p>(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal vicepresidente o su richiesta di almeno un decimo dei soci o di un terzo dei componenti la conferenza dei presidenti di sezione regionale mediante avviso <b>pubblicato nella sede dell'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima quello fissato per l'adunanza</b> contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) <b>sia in prima che in seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore,</b> e l'elenco delle materie da trattare. <b>In alternativa,</b> l'avviso <del>sarà anche</del> <b>potrà essere</b> pubblicato <b>negli stessi termini</b> sul sito Internet <del>e</del> o sul Notiziario dell'associazione <del>almeno 30 (trenta) giorni prima quello fissato per l'adunanza.</del></p>
<p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, dal Consigliere più anziano in età o da un altro Socio prescelto dall'assemblea.</p>	<p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, in assenza o impedimento anche di questi, nell'ordine, dal Consigliere più anziano in età o da un altro Socio prescelto dall'assemblea.</p>
<p>Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale da un Segretario nominato dall'assemblea che lo sottoscrive unitamente al Presidente; il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.</p>	<p>Delle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale da un Segretario nominato dall'assemblea che lo sottoscrive unitamente al Presidente; il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.</p>
<p>L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti tanti delegati delle assemblee separate in rappresentanza di più della metà dei Soci. L'assemblea ordinaria si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci rappresentati dai delegati delle assemblee separate</p>	<p>L'assemblea, <b>sia ordinaria che straordinaria,</b> è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti tanti delegati delle assemblee separate in rappresentanza di più della metà dei Soci. <b>Ai fini del conteggio del quorum si considerano rappresentati i soci validamente intervenuti (anche per delega) nelle assemblee separate.</b> L'assemblea ordinaria si considera</p>

<p>intervvenuti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti portati dai delegati presenti.</p> <p>L'assemblea straordinaria è valida quando siano presenti tanti delegati delle assemblee separate in rappresentanza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti portati dai delegati presenti nel caso di modifiche dello Statuto e con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci rappresentati dai delegati delle assemblee separate, nel caso di scioglimento dell'associazione.</p>	<p>validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci rappresentati dai delegati delle assemblee separate intervenuti; <b>l'assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualora siano presenti tanti delegati delle assemblee separate in rappresentanza di almeno un terzo dei Soci.</b></p> <p>L'assemblea, <b>sia</b> ordinaria <b>che straordinaria</b>, delibera a maggioranza assoluta dei voti portati dai delegati presenti.</p> <p><b>Nel caso di scioglimento dell'associazione,</b> l'assemblea straordinaria è valida quando siano presenti tanti delegati delle assemblee separate in rappresentanza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole <del>della maggioranza dei voti portati dai delegati presenti nel caso di modifiche dello Statuto e</del> di 3/4 (tre quarti) dei soci rappresentati dai delegati delle assemblee separate, <del>nel caso di scioglimento dell'associazione.</del></p>
<p><b>Articolo 10 - Assemblee separate</b></p> <p>Le assemblee ordinarie e straordinarie sono precedute da assemblee separate. Il Presidente convoca le assemblee separate con il medesimo avviso dell'assemblea generale, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore, nonchè l'elezione dei delegati all'assemblea generale.</p> <p>In ogni ambito territoriale coincidente con una o più regioni in cui, all'interno di ciascun ambito territoriale suddetto, preventivamente determinato dal Consiglio Nazionale della presente Associazione ai sensi del successivo Art. 12 (dodici), almeno 500 (cinquecento) Soci abbiano la loro residenza, deve essere tenuta almeno</p>	<p><b>Articolo 10 - Assemblee separate</b></p> <p>Le assemblee ordinarie e straordinarie sono precedute da assemblee separate. Il Presidente convoca le assemblee separate con il medesimo avviso dell'assemblea generale, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della <del>prima e della seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore,</del> nonchè l'elezione dei delegati all'assemblea generale.</p> <p>In ogni ambito territoriale coincidente con una o più regioni <del>in cui, all'interno di ciascun ambito territoriale suddetto,</del> preventivamente determinato dal Consiglio Nazionale della presente Associazione ai sensi del successivo Art. 12 (dodici), <b>almeno 500 (cinquecento) Soci abbiano la loro residenza,</b> deve essere tenuta almeno</p>

una assemblea separata. Qualora il numero dei soci di un ambito territoriale in cui sussiste un'assemblea separata scenda al di sotto di 500 (cinquecento) Soci, essi saranno assegnati dal consiglio nazionale ad un ambito territoriale confinante, previa consultazione con il Presidente di Sezione regionale.

Le assemblee separate possono essere convocate anche in date diverse l'un dall'altra, purchè tutte almeno otto giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea generale.

Ogni Socio ordinario ha diritto ad un solo voto. Ogni Socio potrà rappresentare, per delega scritta conferita nelle modalità di cui al regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali, non più di cinque soci.

In prima convocazione l'assemblea separata è validamente costituita se siano presenti, in proprio o per delega, soci che rappresentino non meno della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Le assemblee separate sono presiedute dal Presidente nazionale o suo delegato.

L'assemblea elegge un segretario scelto fra i soci presenti il quale redige il verbale sottoscritto da lui stesso e dal presidente, dal quale constino le deliberazioni assembleari.

Il voto è palese e si esercita peralzata di mano. L'elezione delle cariche sociali avviene a norma del regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali.

Ciascuna assemblea separata elegge, tra i soci, un proprio delegato; elegge altresì un delegato supplente in

~~una assemblea separata. Qualora il numero dei soci di un ambito territoriale in cui sussiste un'assemblea separata scenda al di sotto di 500 (cinquecento) Soci, essi saranno assegnati dal consiglio nazionale ad un ambito territoriale confinante, previa consultazione con il Presidente di Sezione regionale.~~

Le assemblee separate possono essere convocate anche in date diverse l'**una** dall'altra, purchè tutte almeno otto giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea generale.

Ogni Socio, **sia onorario che ordinario**, ha diritto ad un solo voto. Ogni Socio potrà rappresentare, per delega scritta conferita nelle modalità di cui al regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali, non più di ~~cinque~~ **dieci** soci.

~~In prima convocazione~~ **L'**assemblea separata è validamente costituita ~~se siano presenti, in proprio o per delega, soci che rappresentino non meno della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione~~ qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Le assemblee separate sono presiedute dal Presidente nazionale o suo delegato.

L'assemblea elegge un segretario scelto fra i soci presenti il quale redige il verbale sottoscritto da lui stesso e dal presidente, dal quale constino le deliberazioni assembleari.

Il voto è palese e si esercita peralzata di mano. L'elezione delle cariche sociali avviene a norma del regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali.

**L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti.**

Ciascuna assemblea separata elegge, tra i soci, un proprio delegato; elegge altresì un delegato supplente in

<p>sostituzione di quello effettivo eventualmente impossibilitato a partecipare all'assemblea. Ogni delegato è portatore all'assemblea generale dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi su ciascuna deliberazioni dall'assemblea medesima ed è vincolato ad esprimere il voto nell'assemblea generale secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che lo ha eletto.</p> <p>I soci che hanno partecipato all'assemblea separata hanno facoltà di assistere all'assemblea generale.</p>	<p>sostituzione di quello effettivo eventualmente impossibilitato a partecipare all'assemblea. Ogni delegato è portatore all'assemblea generale dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi su ciascuna deliberazioni dall'assemblea medesima ed è vincolato ad esprimere il voto nell'assemblea generale secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che lo ha eletto.</p> <p><b>In caso di assemblea separata andata deserta, gli aventi diritto al voto del relativo ambito territoriale verranno considerati quali soci non rappresentati ai fini del calcolo dei quorum costitutivi delle assemblee generali.</b></p> <p>I soci che hanno partecipato all'assemblea separata hanno facoltà di assistere all'assemblea generale.</p>
<p><b>Articolo 11 - Consiglio Nazionale</b></p> <p>II Consiglio Nazionale (CN) è composto da un numero massimo di trenta membri.</p> <p>L'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale avviene secondo le modalità e le procedure stabilite nel regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali.</p> <p>Possono esercitare l'elettorato passivo i soci che non abbiano riportato condanne penali che non ricoprano già altre cariche, tra quelle previste nel presente statuto, all'interno dell'associazione, che siano malati di m.i.c.i. o parenti di primo grado di malati di m.i.c.i.. I consiglieri sono votati per un periodo di tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica. Sono rieleggibili.</p> <p>I consiglieri cessano dalla carica per morte, decadenza, rinuncia o revoca.</p> <p>La revoca è deliberata dal Consiglio Nazionale, qualora il consigliere metta in atto un comportamento gravemente lesivo degli interessi e della</p>	<p><b>Articolo 11 - Consiglio Nazionale</b></p> <p>II Consiglio Nazionale (CN) è composto da un numero massimo di <del>trenta</del> <b>venti</b> membri.</p> <p>L'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale avviene secondo le modalità e le procedure stabilite nel regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali.</p> <p>Possono esercitare l'elettorato passivo i soci, <b>sia onorari che ordinari</b>, che non abbiano riportato condanne penali che non ricoprano già altre cariche, tra quelle previste nel presente statuto, all'interno dell'associazione, che siano malati di m.i.c.i. o parenti di primo grado di malati di m.i.c.i.. I consiglieri sono votati per un periodo di tre esercizi, fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica. Sono rieleggibili.</p> <p>I consiglieri cessano dalla carica per morte, decadenza, rinuncia o revoca.</p> <p>La revoca è deliberata dal Consiglio Nazionale, qualora il consigliere metta in atto un comportamento gravemente lesivo degli interessi e della</p>

<p>reputazione dell'associazione o del Consiglio Nazionale. Contro la delibera di revoca è ammesso ricorso al collegio dei garanti.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio un consigliere cessa dalla carica, il Consiglio Nazionale può provvedere alla sostituzione mediante nomina del primo dei non eletti; la scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito.</p> <p>La carica di componente del consiglio nazionale è valida solo se accettata, e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.</p>	<p>reputazione dell'associazione o del Consiglio Nazionale. Contro la delibera di revoca è ammesso ricorso al collegio dei garanti.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio un consigliere cessa dalla carica, il Consiglio Nazionale può provvedere alla sostituzione mediante nomina del primo dei non eletti; la scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito.</p> <p>La carica di componente del consiglio nazionale è valida solo se accettata, e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.</p>
<p><b>Articolo 12 - Poteri e funzioni del Consiglio Nazionale</b></p> <p>Il Consiglio Nazionale nomina al suo interno il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario; può eleggere un Presidente onorario.</p> <p>Al Consiglio Nazionale spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nomina e revoca del direttore generale a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri;</li> <li>- nomina dei componenti del comitato medico scientifico;</li> <li>- predisposizione ed approvazione del bilancio preventivo;</li> <li>- predisposizione del bilancio consuntivo;</li> <li>- predisposizione del programma di attività annuale e pluriennale;</li> <li>- determinazione della politica e criteri della raccolta fondi;</li> <li>- definizione dell'importo annuo della quota associativa;</li> <li>- deliberazione sulle richieste di adesione all'associazione;</li> <li>- cura dei rapporti con altri enti, istituzioni, associazioni o fondazioni</li> </ul>	<p><b>Articolo 12 - Poteri e funzioni del Consiglio Nazionale</b></p> <p>Il Consiglio Nazionale nomina al suo interno il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario; può eleggere un Presidente onorario.</p> <p>Al Consiglio Nazionale spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nomina e revoca del direttore generale a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri;</li> <li>- nomina dei componenti del comitato medico scientifico;</li> <li>- predisposizione <del>ed approvazione</del> del bilancio preventivo;</li> <li>- predisposizione del bilancio consuntivo;</li> <li>- predisposizione del programma di attività annuale e pluriennale;</li> <li>- determinazione della politica e criteri della raccolta fondi;</li> <li>- definizione dell'importo annuo della quota associativa;</li> <li>- deliberazione sulle richieste di adesione all'associazione;</li> <li>- cura dei rapporti con altri enti, istituzioni, associazioni o fondazioni</li> </ul>

<p>di settore;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- istituzione delle sezioni regionali e determinazione degli ambienti territoriali in funzione di quanto disposto al precedente Art. 6 (sei) del presente Statuto;</li> <li>- approvazione del regolamento delle sezioni locali e autorizzazione all'eventuale istituzione delle stesse;</li> <li>- revoca con atto motivato del Presidente della sezione regionale;</li> <li>- delibera sull'adesione ad Enti, Fondazioni ed Associazioni.</li> </ul> <p>Il Consiglio Nazionale può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Perlomeno ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio Nazionale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate.</p> <p>Ai lavori del Consiglio Nazionale partecipa il Direttore. Il Consiglio Nazionale può costituire e/o sciogliere Comitati di lavoro, attribuendone i relativi compiti e poteri e determinandone la scadenza.</p>	<p>di settore;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- istituzione delle sezioni regionali e determinazione degli <del>ambienti</del> <b>ambiti</b> territoriali in funzione di quanto disposto al precedente Art. <del>6 (sei)</del> <b>10 (dieci)</b> del presente Statuto;</li> <li>- approvazione del regolamento delle sezioni locali e autorizzazione all'eventuale istituzione delle stesse;</li> <li>- revoca con atto motivato del Presidente della sezione regionale;</li> <li>- delibera sull'adesione ad Enti, Fondazioni ed Associazioni.</li> </ul> <p>Il Consiglio Nazionale può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Perlomeno ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio Nazionale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate.</p> <p>Ai lavori del Consiglio Nazionale partecipa il Direttore. Il Consiglio Nazionale può costituire e/o sciogliere Comitati di lavoro, attribuendone i relativi compiti e poteri e determinandone <b>la</b> scadenza.</p>
<p><b>Articolo 14 - Presidente</b></p> <p>II Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio;</li> <li>- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verificando l'osservanza dello Statuto;</li> <li>- da attuazione alle decisioni adottate dal Consiglio Nazionale;</li> <li>- decide la sede di convocazione del Consiglio Nazionale, ne presiede le riunioni, constatandone la validità di costituzione e il diritto di</li> </ul>	<p><b>Articolo 14 - Presidente</b></p> <p>II Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio;</li> <li>- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verificando l'osservanza dello Statuto;</li> <li>- <b>dà</b> attuazione alle decisioni adottate dal Consiglio Nazionale;</li> <li>- decide la sede di convocazione del Consiglio Nazionale, ne presiede le riunioni, constatandone la validità di costituzione e il diritto di</li> </ul>

<p>intervento;</p> <p>- sovrintende alle operazioni di voto per la scelta dei componenti del CN del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei garanti;</p> <p>- firma, unitamente al Segretario, il verbale, che viene redatto su apposito libro, ed il cui contenuto deve essere portato a conoscenza del Collegio dei Revisor.</p> <p>La carica di Presidente è valida solo se accettata, e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.</p>	<p>intervento;</p> <p>- sovrintende alle operazioni di voto per la scelta dei componenti del CN, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei garanti;</p> <p>- firma, unitamente al Segretario, il verbale, che viene redatto su apposito libro, ed il cui contenuto deve essere portato a conoscenza del Collegio dei <b>Revisori</b>.</p> <p>La carica di Presidente è valida solo se accettata, e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.</p>
<p><b>Articolo 15 - Collegio dei Revisori dei Conti</b></p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, secondo il regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali, dall'assemblea ordinaria, con mandato di tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica; sono rieleggibili.</p> <p>Nella riunione d'insediamento il Collegio dei Revisori procede alla nomina del suo Presidente. I Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito delle attività dell'associazione. I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.</p> <p>In caso di impedimento o cessazione di un Revisore, per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono con quelli in carica. Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea</p>	<p><b>Articolo 15 - Collegio dei Revisori dei Conti</b></p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, secondo il regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali, dall'assemblea ordinaria, con mandato di <b>tre</b> esercizi fino all'approvazione del Bilancio dell'ultimo esercizio di carica; sono rieleggibili.</p> <p>Nella riunione d'insediamento il Collegio dei Revisori procede alla nomina del suo Presidente. I Revisori dei Conti non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell'ambito delle attività dell'associazione. I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.</p> <p>In caso di <b>di</b> impedimento o cessazione di un Revisore, per qualunque causa, subentra il membro supplente più anziano di età, che resta in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi eletti scadono con quelli in carica. Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea</p>

<p>perchè provveda all'integrazione del Collegio medesimo.</p> <p>Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio Nazionale notizie sull'andamento della gestione, procede ad atti di ispezione, e deve riunirsi almeno una volta all'anno per esaminare il bilancio consuntivo e quello preventivo.</p> <p>Deve inoltre convocare il Consiglio Nazionale in caso di omissioni da parte del Tesoriere in ordine alla regolare tenuta delle scritture contabili o in caso di mancato rispetto dei termini di approvazione dei bilanci.</p> <p>Il Collegio dei Revisori redige per il Consiglio Nazionale e per l'Assemblea ordinaria una relazione annuale sul Bilancio d'esercizio.</p> <p>La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è valida solo se accettata e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.</p>	<p>perchè provveda all'integrazione del Collegio medesimo.</p> <p>Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio Nazionale notizie sull'andamento della gestione, procede ad atti di ispezione, e deve riunirsi almeno una volta all'anno per esaminare il bilancio consuntivo e quello preventivo.</p> <p>Deve inoltre convocare il Consiglio Nazionale in caso di omissioni da parte del Tesoriere in ordine alla regolare tenuta delle scritture contabili o in caso di mancato rispetto dei termini di <b>approvazione predisposizione</b> dei bilanci.</p> <p>Il Collegio dei Revisori redige per il Consiglio Nazionale e per l'Assemblea ordinaria una relazione annuale sul Bilancio d'esercizio.</p> <p>La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è valida solo se accettata e non <b>dà</b> luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.</p>
<p><b>Articolo 16 - Collegio dei Garanti</b></p> <p>Tutte le controversie fra i soci, o fra questi e l'associazione, ovvero quelle promosse dai componenti del Consiglio Nazionale e degli altri organi previsti nel presente statuto, ivi incluse quelle relative all'interpretazione ed applicazione del presente statuto e relativi regolamenti, sono sottoposte alla competenza di un Collegio dei garanti composto da <b>tre</b> o cinque membri eletti, a norma del regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali, tra i soci dall'assemblea. I garanti durano in carica tre anni.</p> <p>Nella riunione d'insediamento il Collegio dei garanti procede alla nomina del suo Presidente. Si raduna su richiesta di almeno dieci componenti</p>	<p><b>Articolo 16 - Collegio dei Garanti</b></p> <p>Tutte le controversie fra i soci, o fra questi e l'associazione, ovvero quelle promosse dai componenti del Consiglio Nazionale e degli altri organi previsti nel presente statuto, ivi incluse quelle relative all'interpretazione ed applicazione del presente statuto e relativi regolamenti, sono sottoposte alla competenza di un Collegio dei garanti composto da <b>tre</b> o cinque membri eletti, a norma del regolamento per il funzionamento dell'assemblea e l'elezione delle cariche sociali, tra i soci dall'assemblea. I garanti durano in carica tre anni.</p> <p>Nella riunione d'insediamento il Collegio dei garanti procede alla nomina del suo Presidente. Si raduna su richiesta di almeno <del>dieci</del> <b>tre</b></p>

<p>del Consiglio Nazionale o del socio interessato alla controversia. Le riunioni del collegio dei garanti sono valide purchè siano presenti almeno due dei suoi componenti.</p> <p>I garanti giudicano ex bono ed ex aequo senza formalità.</p> <p>La carica di componente del Collegio dei garanti è valida solo se accettata e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.</p>	<p>componenti del Consiglio Nazionale o del socio interessato alla controversia. Le riunioni del collegio dei garanti sono valide purchè siano presenti almeno due dei suoi componenti.</p> <p>I garanti giudicano ex bono ed ex aequo senza formalità.</p> <p>La carica di componente del Collegio dei garanti è valida solo se accettata e non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.</p>
<p><b>Articolo 18 - Conferenza dei Presidenti di sezione regionale</b></p> <p>Qualora l'associazione sia presente con le sezioni regionali in almeno quindici regioni, è costituita la conferenza dei Presidenti (CPR), organo composto dai presidenti delle sezioni regionali.</p> <p>Essa ha un ruolo consultivo obbligatorio nella definizione del programma da parte del CN.</p> <p>Può chiedere la convocazione del CN a maggioranza dei due terzi dei componenti.</p> <p>Si riunisce su richiesta di un terzo dei componenti.</p> <p>La conferenza è inoltre convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, per la definizione delle attività nei territori in coerenza con il programma deciso dal CN.</p> <p>La carica di componente la conferenza dei presidenti di sezione regionale, incompatibile con quella di componente del CN, non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.</p>	<p><b>Articolo 18 - Conferenza dei Presidenti di sezione regionale</b></p> <p>Qualora l'associazione sia presente con le sezioni regionali in <del>almeno quindici</del> <b>più</b> regioni, è costituita la conferenza dei Presidenti (CPR), organo composto dai presidenti delle sezioni regionali.</p> <p>Essa ha un ruolo consultivo obbligatorio nella definizione del programma da parte del CN.</p> <p>Può chiedere la convocazione del CN a maggioranza dei due terzi dei componenti.</p> <p>Si riunisce su richiesta di un terzo dei componenti.</p> <p>La conferenza è inoltre convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, per la definizione delle attività nei territori in coerenza con il programma deciso dal CN.</p> <p>La carica di componente la conferenza dei presidenti di sezione regionale, incompatibile con quella di componente del CN, non dà luogo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.</p>
<p><b>Articolo 19 - Sezioni Regionali</b></p> <p>Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali su tutto il territorio nazionale, il Consiglio Nazionale istituisce Sezioni regionali che assicurino il presidio territoriale per</p>	<p><b>Articolo 19 - Sezioni Regionali</b></p> <p>Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali su tutto il territorio nazionale, il Consiglio Nazionale istituisce Sezioni regionali che assicurino il presidio territoriale per</p>

<p>l'attuazione della missione associativa con compiti di sviluppo, promozione e coordinamento delle attività associative e di rapporto con le sedi istituzionali a livello locale.</p> <p>Le sezioni regionali operano nel quadro delle direttive e sotto il coordinamento del Consiglio Nazionale.</p> <p>Il Consiglio Nazionale delibera l'attribuzione alle sezioni regionali delle risorse ritenute necessario al loro funzionamento ai sensi di apposito regolamento da adottarsi in attuazione dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'attribuzione delle risorse a ciascuna sezione regionale avviene in funzione di specifici e documentati progetti di attuazione sul territorio dello scopo sociale;</li> <li>- a ciascuna sezione regionale sono assicurate risorse economiche in proporzione alle entrate provenienti dal relativo territorio;</li> <li>- è assicurato il sostegno e la promozione delle sezioni regionali con minor numero di soci.</li> </ul>	<p>l'attuazione della missione associativa con compiti di sviluppo, promozione e coordinamento delle attività associative e di rapporto con le sedi istituzionali a livello locale.</p> <p>Le sezioni regionali operano nel quadro delle direttive e sotto il coordinamento del Consiglio Nazionale.</p> <p>Il Consiglio Nazionale delibera l'attribuzione alle sezioni regionali delle risorse ritenute <b>necessarie</b> al loro funzionamento ai sensi di apposito regolamento da adottarsi in attuazione dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'attribuzione delle risorse a ciascuna sezione regionale avviene in funzione di specifici e documentati progetti di attuazione sul territorio dello scopo sociale;</li> <li>- a ciascuna sezione regionale sono assicurate risorse economiche in proporzione alle entrate provenienti dal relativo territorio;</li> <li>- è assicurato il sostegno e la promozione delle sezioni regionali con minor numero di soci.</li> </ul>
<p><b>Articolo 21 - Bilancio consuntivo</b></p> <p>Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio, su proposta del Tesoriere, entro il 28 febbraio e ne relaziona al Consiglio Nazionale.</p> <p>Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Nazionale predispone, il bilancio consuntivo - dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti - da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.</p> <p>Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.</p>	<p><b>Articolo 21 - Bilancio consuntivo</b></p> <p>Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio, su proposta del Tesoriere, entro il 28 febbraio e ne relaziona al Consiglio Nazionale.</p> <p>Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Nazionale predispone, il bilancio consuntivo - dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti - da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.</p> <p>Il bilancio deve <b>restare essere</b> depositato presso la sede dell'associazione <del>nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea</del> <b>almeno cinque giorni antecedenti alla data della prima assemblea separata</b> convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla</p>

	lettura.
<p><b>Articolo 22 - Bilancio preventivo</b></p> <p>Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Tesoriere, coadiuvato dal Presidente, deve predisporre il bilancio preventivo - dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti - da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Revisori.</p> <p>Il Consiglio Nazionale esamina il bilancio entro il 31 marzo e ne relaziona all'assemblea.</p> <p>Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.</p>	<p><b>Articolo 22 - Bilancio preventivo</b></p> <p>Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Tesoriere, coadiuvato dal Presidente, deve predisporre il bilancio preventivo - dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti - da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Revisori.</p> <p>Il Consiglio Nazionale esamina il bilancio entro il 31 marzo e ne relaziona all'assemblea.</p> <p>Il bilancio deve <del>restare</del> <b>essere</b> depositato presso la sede dell'associazione <del>nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea</del> <b>almeno cinque giorni antecedenti alla data della prima assemblea separata</b> convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.</p>
<p><b>Articolo 23 - Patrimonio ed entrate</b></p> <p>Il patrimonio è costituito dai beni mobili, immobili ed immateriali di proprietà dell'associazione o che ad essa pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.</p> <p>Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quote associative annuali ed eventuali versamenti volontari effettuati dai soci;</li> <li>- redditi derivanti dal suo patrimonio;</li> <li>- proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;</li> <li>- contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi, anche in sede testamentaria;</li> <li>- contributi e finanziamenti stanziati</li> </ul>	<p><b>Articolo 23 - Patrimonio ed entrate</b></p> <p>Il patrimonio è costituito dai beni mobili, immobili ed immateriali di proprietà dell'associazione o che ad essa pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.</p> <p>Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quote associative annuali ed eventuali versamenti volontari effettuati dai soci;</li> <li>- redditi derivanti dal suo patrimonio;</li> <li>- proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;</li> <li>- contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi, anche in sede testamentaria;</li> <li>- contributi e finanziamenti stanziati</li> </ul>

<p>con tale destinazione da enti pubblici e privati;</p> <p>- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.</p> <p>Tutte le entrate, a qualunque fonte pubblica o privata si riferiscano, ivi comprese le quote associative, sono distinte in base alla Regione di provenienza.</p> <p>L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale. E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli stabiliti annualmente.</p> <p>I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.</p> <p>La quota associativa annuale ed i versamenti di contributi non possono essere oggetto di trasferimento.</p>	<p>con tale destinazione da enti pubblici e privati.</p> <p><del>introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.</del></p> <p>Tutte le entrate, a qualunque fonte pubblica o privata si riferiscano, ivi comprese le quote associative, sono distinte in base alla Regione di provenienza.</p> <p>L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale. E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto <b>a quelli stabiliti annualmente alla quota associativa stabilita annualmente,</b> <del>I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo,</del> e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione <b>né</b> in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dalla stessa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.</p> <p>La quota associativa annuale ed i versamenti di contributi non possono essere oggetto di trasferimento.</p>
--	--